

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli adottati nelle cause T-478/17, *Mutualidad de la Abogacía e Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Comitato di risoluzione unico*, T-481/17, *Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno e SFL/Comitato di risoluzione unico*, T-482/17, *Comercial Vascongada Recalde/Commissione e Comitato di risoluzione unico*, T-483/17, *García Suárez e a./Commissione e Comitato di risoluzione unico*, T-484/17, *Fidesban e a./Comitato di risoluzione unico*, T-497/17, *Sánchez del Valle e Calatrava Real State 2015/Commissione e Comitato di risoluzione unico*, nonché T-498/17, *Pablo Álvarez de Linera Granda/Commissione e Comitato di risoluzione unico*.

Ricorso proposto il 22 agosto 2017 — UG/Commissione

(Causa T-571/17)

(2017/C 357/33)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: UG (rappresentanti: M. Richard e P. Junqueira de Oliveira, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione europea del 18 maggio 2017 (n. R/40/17) e tutte le decisioni che ne costituiscono il fondamento;
- ordinare il reintegro del ricorrente;
- condannare la Commissione europea al pagamento degli stipendi dovuti e al risarcimento di danni per un importo di EUR 40 000;
- annullare le ritenute sullo stipendio illegittimamente applicate;
- rimborsare l'importo di EUR 6 818,81 indebitamente percepito in relazione alle ritenute sullo stipendio illegittimamente applicate;
- condannare la Commissione europea al pagamento di tutti i costi e le spese e al rimborso degli onorari di avvocato, valutati provvisoriamente in EUR 10 000.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione del diritto di essere sentito, per aver svolto la Commissione soltanto una parvenza di procedimento previo al licenziamento.
2. Secondo motivo, vertente su errori materiali che vizierebbero la decisione impugnata, in quanto i motivi sui quali essa si fonda sarebbero imprecisi, non reali e privi di serietà.
3. Terzo motivo, vertente su un eccesso di potere, in quanto la Commissione avrebbe licenziato il ricorrente a causa delle sue funzioni sindacali e per avere usufruito di un congedo parentale.
4. Quarto motivo, basato sulla violazione dell'articolo 42 dello Statuto dei funzionari, della clausola 5.4 dell'accordo quadro riveduto sul congedo parentale, quale risultante dalla direttiva 2010/18/UE del Consiglio, dell'8 marzo 2010, che attua l'accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE (GU 2010, L 68, pag. 13), dell'articolo 7 della direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori — Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulla rappresentanza dei lavoratori (GU 2002, L 80, pag. 29), nonché dell'allegato IX dello Statuto, per inosservanza della procedura disciplinare.

5. Quinto motivo, basato sul carattere sproporzionato della sanzione.

Ricorso proposto il 24 agosto 2017 — Mas Que Vinos Global/EUIPO — JESA (EL SEÑORITO)

(Causa T-576/17)

(2017/C 357/34)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Mas Que Vinos Global, SL (Dobarrios, Spagna) (rappresentante: M. Sanmartín Sanmartín, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Jose Estevez, SA (JESA) (Jerez de la Frontera, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente: la ricorrente

Marchio controverso interessato: il marchio dell'Unione europea denominativo «EL SEÑORITO» — Domanda di registrazione n. 13 502 166

Procedimento dinanzi all'EUIPO: opposizione

Decisione impugnata: la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 9 giugno 2017 nel procedimento R 1775/2016-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO a sopportare le sue spese nonché quelle della ricorrente.

Motivi invocati

- Violazione degli articoli 42, 60, 63, 75 e 76 del regolamento n. 207/2009 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento.

Ricorso proposto il 4 settembre 2017 — Demp/EUIPO (Riproduzione dei colori grigio e giallo)

(Causa T-595/17)

(2017/C 357/35)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Demp BV (Vianen, Paesi Bassi) (rappresentante: C. Gehweiler, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio controverso interessato: Marchio di colore (Riproduzione dei colori grigio e giallo) — Domanda di registrazione n. 15439987

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 10 luglio 2017 nel procedimento R 1624/2016-5